

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

PROVINCIA DI COMO - VIA A.GIOBBI, N° 4

www.comune.clainoconosteno.co.it - e-mail: info@comune.clainoconosteno.co.it

C.A.P. 22010 - COD. FISC. 84002230138 - Part. Iva 01220980138 - Tel. 0344/65111 - Fax 0344/73926

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Dott. Pedace Pasquale

Tel. 0344/65111

e-mail: segreteria@comune.clainoconosteno.co.it

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (di cui al comma 4 dell'art.5 D.Lgs. n.33/2013)

Dott. Pedace Pasquale

Tel. 0344/65111

e-mail: segreteria@comune.clainoconosteno.co.it

MODALITA' DI ACCESSO CIVICO

Art.5 del D.Lgs. n.33/2013

- 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
- 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
- 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'*articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
- 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al *decreto legislativo* 2 *luglio* 2010, *n.* 104, così come modificato dal presente decreto.
- 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'*articolo 43*, comma 5.